



## Raccolta della giurisprudenza

**Cause riunite C-608/10, C-10/11 e C-23/11**

**Südzucker AG e altri  
contro  
Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Errata indicazione dell'esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all'esportazione all'iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione — Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci»

### Massime della sentenza

1. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Presupposti per la concessione — Diritto a restituzione del titolare del titolo d'esportazione — Esistenza subordinata all'iscrizione di detto titolare come esportatore alla voce 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l'ufficio doganale competente*

*(Regolamento della Commissione n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, art. 5, § 7)*

2. *Unione doganale — Dichiarazioni in dogana — Controllo a posteriori — Revisione della dichiarazione di esportazione — Modifica del nome dell'esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo — Ammissibilità — Obblighi delle autorità doganali*

*(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 78, §§ 1 e 3)*

3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Presupposti per la concessione — Diritto alla restituzione del titolare del titolo d'esportazione — Titolare non iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione d'esportazione — Impossibilità per le autorità doganali di concedere la restituzione all'esportazione in assenza di previa rettifica di tale dichiarazione*

*(Regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, art. 5, § 7)*

4. *Unione doganale — Dichiarazioni in dogana — Controllo a posteriori — Rettifica da parte dell'ufficio doganale d'esportazione della menzione figurante alla casella 2 della dichiarazione d'esportazione o del modello di controllo T 5 — Obbligatorietà per l'ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all'esportazione — Presupposti — Verifica spettante al giudice del rinvio*

*(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 4, punto 5)*

5. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Presupposti per la concessione — Facoltà dell'ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all'esportazione di opporre un diniego alla domanda di restituzione all'esportazione a causa della mancanza di identità tra l'autore della domanda e l'esportatore dei prodotti cui essa si riferisce — Diritto nazionale che non prevede l'obbligatorietà della rettifica operata dall'ufficio doganale di esportazione — Esclusione — Decisione dell'ufficio doganale d'esportazione che accoglie la domanda di rettifica e che rettifica validamente il nome dell'esportatore — Obbligatorietà per l'ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all'esportazione*

*(Regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, art. 5, § 7)*

1. L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 90/2001, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il titolare di un titolo di esportazione ha diritto alla restituzione all'esportazione soltanto qualora sia iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l'ufficio doganale competente.

(v. punto 44, dispositivo 1)

2. L'articolo 78, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che consente di procedere a posteriori ad una revisione della dichiarazione di esportazione a fini di restituzioni, per poter modificare il nome dell'esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo, e che le autorità doganali sono tenute:

- ad esaminare, in primo luogo, se una revisione di detta dichiarazione debba essere considerata possibile in quanto, segnatamente, gli obiettivi della normativa dell'Unione in materia di restituzioni all'esportazione non sono stati messi in pericolo e le merci di cui trattasi sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, nonché,
- ad adottare, in secondo luogo e all'occorrenza, i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

(v. punto 52, dispositivo 2)

3. L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell'Unione devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui in cui il titolare di un titolo di esportazione non sia iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, le autorità doganali non possono concedere a tale titolare la restituzione all'esportazione senza la previa rettifica di tale dichiarazione.

(v. punto 56, dispositivo 3)

4. La normativa doganale dell'Unione deve essere interpretata nel senso che l'ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all'esportazione è vincolato dalla rettifica, operata a posteriori dall'ufficio doganale di esportazione, della menzione che figura alla casella 2 della dichiarazione di esportazione oppure, all'occorrenza, dell'esemplare di controllo T 5, se la decisione di rettifica soddisfa tutti i requisiti formali e sostanziali di una decisione previsti sia dall'articolo 4, punto 5, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, sia dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti requisiti siano soddisfatti.

(v. punto 67, dispositivo 4)

5. L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell'Unione devono essere interpretati nel senso che l'ufficio doganale competente a effettuare il pagamento della restituzione all'esportazione non ha il diritto, nell'ipotesi in cui non sia vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata dall'ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all'esportazione a motivo del fatto che l'autore di tale domanda non è l'esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa. Per contro, nel caso in cui l'ufficio doganale competente accolga la domanda di rettifica e rettifichi validamente il nome dell'esportatore, l'ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all'esportazione è vincolato da tale decisione.

(v. punto 76, dispositivo 5)